



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE Settore Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Assistenza Farmaceutica n.3  
Tel. 0805403144/3143 fax 0805403200

Prot. n.24/14085/ATP/3

Bari, li 23 Settembre 2008

ANTICIPATA VIA FAX

Direttori Generali e Sanitari  
Delle Aziende Sanitarie Locali

Loro Sedi

Dirigenti  
Area Farmaceutica  
Area Gestione Personale

Loro Sedi

Rappresentanti Sindacali  
Dei Medici di Medicina Generale  
FIMMG, CUMI, SNAMI, CGIL, SMI  
CISL

Dei Medici Pediatri di Libera Scelta  
FIMP e CIPE

Loro Sedi

Presidente Ordine dei Medici  
Provincia di Bari, Brindisi, Foggia  
Lecce, Taranto

Loro Sedi

Presidente Ordine dei Farmacisti  
Provincia di Bari, Brindisi, Foggia  
Lecce, Taranto

Loro Sedi

Presidente Federfarma  
Puglia  
Provincia di Bari, Brindisi, Foggia  
Lecce, Taranto

Loro Sedi

RIP SISR  
RIP Svimservice

Loro Sedi

e.p.c

Responsabile del  
Call Center della Sanità

Gestore del sito Internet della  
Regione Puglia

Loro Sedi

Oggetto: Modalità di attuazione della D.G.R. n. 1501 del 1.08.2008 "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica D.G.R. n. 1198 del 6.08.2005 e s.m.i."

Si fa seguito alla nota protocollo 24/2265/ATP/3 del 11/08/2008, con la quale è stato notificato il provvedimento della Giunta Regionale n. 1501 del 1.08.2008 "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica D.G.R. n. 1198 del 6.08.2005 e s.m.i.", per fornire le modalità di applicazione del nuovo regime di esenzione.

Circolare-Esenzioni ticket dal 1 ottobre 2008.doc

1

OBAS



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

### Settore Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Assistenza Farmaceutica n.3

Tel. 0805403144/3143 fax 0805403200

Preliminarmente va evidenziato che il provvedimento stabilisce nuovi limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale dalla spesa farmaceutica e fissa nuovi criteri per la composizione del nucleo familiare, uniformandolo al nucleo familiare individuato per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa specialistica.

Le vecchie esenzioni per reddito TOT03 e PAR06 scadono inderogabilmente entro il 31/12/2008: a partire dal 1° ottobre 2008, quelle per le quali viene registrata nel SISR una nuova richiesta di rinnovo scadono in concomitanza con la registrazione della nuova esenzione nel SISR, a cura della ASL, tutte le altre, invece, per le quali non viene registrata alcuna nuova richiesta di rinnovo, scadono il 31/12/2008 e la data di scadenza sarà registrata automaticamente nel SISR a cura della Svmservice.

I cittadini che ritengono di aver diritto all'esenzione, ivi compresi i titolari di sola pensione sociale già in possesso di esenzione TOT03, dovranno presentare la richiesta di esenzione su apposito modulo in duplice copia alla propria ASL dal 1° ottobre 2008.

Non è necessaria alcuna revisione per le esenzioni già acquisite relative a invalidità, contraddistinte sul modello allegato dalle lettere A) - B) - C) - D).

Per consentire alla ASL la verifica della documentazione presentata dai cittadini, a sostegno della richiesta di esenzione, la stessa ASL rilascia una copia del modello, timbrata e vidimata dall'operatore, a titolo di esenzione provvisoria con decorrenza dalla data della richiesta e validità fino alla consegna a cura della ASL del modello definitivo entro e non oltre il 31/12/2008, con modalità di consegna definite a livello aziendale. Ai fini della verifica del reddito imponibile dovranno essere presi in considerazione nei modelli 2008, nel :

- CUD - Parte B rigo1
- Modello 730 - Rigo 9
- Modello Unico- Persone fisiche rigo RN4

Le Aziende USL dovranno avere cura di inviare ai Medici di Medicina Generale e Pediatra di libera scelta l'elenco aggiornato dei propri assistiti esenti.

Il modello definitivo di esenzione ha decorrenza dalla data della richiesta di esenzione e determina l'annullamento dell'esenzione provvisoria.

Tutte le esenzioni provvisorie, con particolare riferimento a quelle per le quali la ASL non fa seguire la consegna del modello definitivo (per insussistenza della documentazione presentata a sostegno della richiesta o per assenza dei requisiti) scadono inderogabilmente entro il 31/12/2008.

Il regime di esenzione definitivo per la spesa farmaceutica entrerà in vigore a pieno regime dal 1° gennaio 2009 e saranno considerati esenti per reddito solo i cittadini che avranno ricevuto il modello definitivo dalla ASL di appartenenza. Le nuove esenzioni, provvisorie o definitive, progressivamente rilasciate dal 1° ottobre 2008 ai sensi della DGR 1501/2008 sono valide ai fini dell'esenzione.

Le vecchie esenzioni per reddito TOT03 e PAR06 restano valide fino al 31/12/2008 per tutti coloro che non avranno richiesto la nuova esenzione.



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

### Settore Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Assistenza Farmaceutica n.3

Tel. 0805403144/3143 fax 0805403200

Per agevolare l'applicazione del nuovo regime di esenzione per reddito, dal 1° ottobre 2008 saranno utilizzati sulle ricette farmaceutiche i nuovi codici di esenzione TOT08 e PAR09 in sostituzione di TOT03 e PAR06, come da tabella allegata nella quale sono indicati anche i codici di esenzione che saranno riportati sui rispettivi certificati di esenzione.

Per effetto dell'applicazione del nuovo regime di esenzione, i medici prescriventi potranno compilare l'esenzione per reddito sulle ricette farmaceutiche, utilizzando:

- i vecchi codici TOT03 o PAR06 o i nuovi codici di esenzione TOT08 o PAR09, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008;
- esclusivamente i nuovi codici di esenzione TOT08 o PAR09, dal 1° gennaio 2009.

Per tutti gli altri codici di esenzione non cambia nulla.

In ragione di quanto fin qui precisato, nel ribadire che la vecchia codifica di esenzione reddito (TOT03 o PAR06) non dovrà essere più utilizzata dal medico prescrivente dal 1° gennaio 2009, si riportano di seguito le modalità di contabilizzazione delle prescrizioni farmaceutiche, per ciascuna tipologia di ricetta, che dovranno essere adottate dalle farmacie della Regione Puglia per la tariffazione delle ricette:

CONTABILIZZAZIONE RICETTE DAL 1° OTTOBRE 2008			
data di prescrizione	codice di esenzione	data di erogazione	ricetta contabilizzata
2008	vecchio TOT03 o PAR06	2008	esente
2008	vecchio TOT03 o PAR06	2009	esente
2008	nuovo TOT08 o PAR09	2008	esente
2008	nuovo TOT08 o PAR09	2009	esente
2009	vecchio TOT03 o PAR06	2009	non esente
2009	nuovo TOT08 o PAR09	2009	esente

In merito alla cessazione del diritto di esenzione, si coglie l'occasione per precisare che l'assistito ha l'obbligo di notificare alla ASL la cessazione della condizione che ha dato origine al requisito di esenzione (reddito, status o patologia); in questo caso la ASL ritira l'attestato di esenzione in possesso del cittadino, registra la cessazione dell'esenzione ticket e, se l'assistito usufruisce di altre esenzioni, emette il nuovo attestato con le sole esenzioni per le quali permangono le condizioni.

In tale occasione la ASL deve invitare l'assistito a notificare anche al proprio medico curante la cessazione dell'esenzione, restando obbligata a consegnare periodicamente a ciascun medico i dischetti prodotti dal SISR contenenti gli elenchi aggiornati delle esenzioni ticket dei propri assistiti in carico.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione sul territorio delle disposizioni contenute nella presente circolare, si richiamano i Direttori Generali ad informare tempestivamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, i medici di struttura pubblica, nonché le aree, i dipartimenti e i servizi sul territorio della propria organizzazione aziendale delle disposizioni ivi contenute.



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

### Settore Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Assistenza Farmaceutica n.3

Tel. 0805403144/3143 fax 0805403200

Con l'occasione, infine, si trasmette in allegato il modulo di autocertificazione per la richiesta delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Al fine di agevolare gli utenti che hanno già presentato la richiesta di esenzione per le prestazioni specialistiche e, che dovessero rientrare nei parametri per ottenere i benefici di cui alla DGR 1501/08, sarà cura degli uffici distrettuali provvedere alla verifica del diritto di esenzione anche per la farmaceutica sulla base della documentazione acquisita. Gli uffici distrettuali comunicheranno gli elenchi degli aventi diritto ai Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera scelta, per l'attribuzione del codice di esenzione ai propri assistiti.

Restano confermate le altre disposizioni emanate in precedenza non oggetto della presente circolare.

Il Dirigente Ufficio 3  
Dr. Pietro Leoci

Il Dirigente di Settore  
Dr. Fulvio Longo



Regione Puglia

ASL

Servizio Sanitario Regionale

Riservato ASL	Num. progressivo richiesta	giorno	mese	anno
---------------	----------------------------	--------	------	------

Non Esente	
Totale Nucleo	
Parziale Nucleo	
Totale Assolto	
Parziale Assolto	

**AUTOGESTIONE DELLA TESTAZIONE TEMPORANEA del 31/12/2008**

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO SOGGETTIVO AD ESENZIONE DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA**, redatta ai fini del rilascio della relativa attestazione da parte della ASL, con riferimento alle vigenti disposizioni normative, amministrative e regolamentari della Regione Puglia disciplinanti la materia, con esplicito consenso all'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, per le finalità amministrative e di controllo previste dalle norme di legge e dalle regolamentazioni regionali, di cui in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1501 del 01.08.2008, pubblicata sul BURP n. 127 del 14.08.2008, con decorrenza dal 1° Ottobre 2008, che prevedono accertamenti da parte delle strutture del SSR da compiersi anche con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

giuste allegata fotocopia di proprio documento di identità, di seguito indicato come "Dichiarante", consapevole delle responsabilità civili, fiscali e penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci relative alla propria posizione soggettiva ed a quella dei componenti il nucleo familiare, nonché da impropria richiesta di specialità medicinali effettuata al medico curante a nome proprio o di propri familiari CHE NON sono esenti dalla compartecipazione alle spese farmaceutica, afferma esplicitamente che sono veritiere tutte le dichiarazioni effettuate di seguito e che il richiedente la esenzione (o il beneficiario) appartiene alla seguente categoria:

**ESENZIONE TOTALE**

**ESENZIONE PARZIALE**

- (A) Grande invalido del lavoro (dall'80 al 100%);
- (B) Invalido per servizio (dalla I alla V categoria);
- (C) Invalido civile al 100% e titolare di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- (D) Invalido di guerra titolare di pensione vitalizia;
- (E) Titolare di sola pensione sociale (oltre ad eventuale casa di abitazione);
- (F) Componente di nucleo familiare con reddito imponibile IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 29.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico;

- (I) Componente di nucleo familiare con reddito imp. IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 34.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico;
- (L) Soggetto di età superiore a 85 anni, componente di nucleo familiare con reddito imp. IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 39.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico.

**ATTENZIONE:** trascrivere la lettera e la dicitura dell'esenzione

--	--

**Attenzione:** per "reddito del nucleo familiare" si intende il reddito imponibile IRPEF annuo composto dal richiedente stesso, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, per i quali il dichiarante gode di detrazioni fiscali, in quanto titolari di reddito annuo inferiore a € 2.840,51, ai sensi del D.L. n. 109 e n. 124 del 1998. A seconda del modulo utilizzato per la dichiarazione dei redditi, detti importi potranno essere ricavati dal Modello CUD/2008, Modello Unico/2008 e Modello 730/2008. Per maggiori informazioni si faccia riferimento alle istruzioni per la compilazione dei modelli CUD, Unico e 730 consultabili sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione "Modulistica". Si precisa che l'indennità di accompagnamento, la pensione di guerra e la rendita INAIL non rientrano nell'imponibile IRPEF. Per i soggetti che, in ragione delle vigenti norme fiscali, per emolumenti da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti da più datori di lavoro, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, i relativi importi, al lordo delle ritenute, concorrono alla determinazione del reddito dell'intero nucleo familiare.

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla ASL entro 30 giorni qualsiasi variazione del reddito e della composizione del nucleo familiare di cui alla presente dichiarazione che dia luogo alla decadenza del requisito di reddito, in ragione del quale richiede di poter fruire della esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica, obbligandosi a risarcire alla ASL l'eventuale danno economico.

(\*) La presente dichiarazione è rilasciata dal sottoscrittore, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, nell'interesse del minore/incapace \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, effettivo beneficiario.

(\*) Quadro da compilarsi esclusivamente da parte del genitore o altro soggetto esercente la patria potestà, per gli assillati di età inferiore ai 18 anni e, per gli incapaci, dal tutore giudiziario.

Dichiara altresì che il proprio nucleo familiare (costituito, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo N. 124/1998, dal dichiarante, dai familiari conviventi e da quelli considerati a carico ai fini IRPEF) è così composto, compreso lo stesso dichiarante:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Relazione Parentela
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 20.12.2000 n. 445, Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nella presente dichiarazione corrisponde al vero.

Data \_\_\_\_\_ Il Dichiarante, letto, confermato e sottoscritto \_\_\_\_\_



**REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE - SETTORE ATP**  
**Esenzione dalla spesa farmaceutica - Modalità di compilazione ricetta dal 1° ottobre 2008 - DGR n. 1601 del 1.8.2008**

codice esenzione ticket sulla ricetta	scadenza	condizione di esenzione	codice esenzione ticket sul certificato di esenzione	esenzione	categorie di farmaci in esenzione	quota a carico		numero di pezzi prescrivibili su una ricetta
						ticket	differenza tra prezzo di vendita al pubblico e prezzo rimborso	
TOT06		Pazienti talassemici, limitatamente alla terapia con deferoxamina	codice di patologia RDG.010	totale	terapia con deferoxamina	0	SI	Fino a 6 pezzi per ricetta
		Trapiantati d'organo	codice di patologia 062 o 063	totale	tutti i farmaci			
		Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppioidi nella terapia del dolore		totale	farmaci analgesici oppioidi			
		Pazienti in trattamento con preparazioni galeniche magistrali e officinali utilizzate nella terapia del dolore di natura neoplastica		totale	preparazioni galeniche magistrali e officinali			
		Pazienti in trattamento di disassuefazione degli stadi di tossicodipendenza da oppioidi		totale	farmaci utilizzati per il trattamento di disassuefazione degli stadi di tossicodipendenza			
PAR06	31/12/2008	Pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 27.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	REG.027 valido dal 9/10/2005	parziale	tutti i farmaci	1 euro a pezzo (2)	SI	Fino a 2 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.405/2001 per i medicinali pluriprescrivibili (3))
		Pazienti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 32.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	PAR.01A	parziale	tutti i farmaci			
PAR09		Pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 34.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	PAR.034	parziale	tutti i farmaci			
		Pazienti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 39.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	PAR.039	parziale	tutti i farmaci			
qualsiasi codice di esenzione o nessun codice		Tutti gli assistiti che utilizzano farmaci equivalenti (ex generici) legge 283/2005 n. 149* compresa la specialità medicinali non più coperte da brevetto		totale	farmaci equivalenti (ex generici) e specialità medicinali non più coperte da brevetto	0	SI	in relazione all'eventuale esenzione indicata sulla ricetta
nessun codice		Assistiti non esenti		nessuna		2 euro a pezzo (2)	SI	Fino a 2 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.405/2001 per i medicinali pluriprescrivibili (3))

(1) Gli assistiti con vecchio codice PAR06 o REG07 rientrano nelle categorie di esenzione con codice TOT04  
(2) derogano da tale disposizione i medicinali pluriprescrivibili di cui all'art. 9 della legge n. 405/2001, quelli medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e medicinali somministrati esclusivamente per flebotomia (per i quali è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta), soggetti alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo.  
(3) medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e medicinali somministrati esclusivamente per flebotomia  
(4) con la sola eccezione del codice 067.M50 (previdenza a rischio) non esente ai fini delle prescrizioni farmaceutiche



**REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE - SETTORE ATP**  
**Esenzione dalla spesa farmaceutica - Modalità di compilazione ricetta dal 1° ottobre 2008 - DGR n. 1501 del 1.8.2008**

codice esenzione ticket sulla ricetta	scadenza	condizione di esenzione	codice esenzione ticket sul certificato di esenzione	esenzione	categorie di farmaci in esenzione	quota a carico		numero di pezzi prescrivibili su una ricetta
						ticket	differenza tra prezzo di vendita al pubblico e prezzo rimborso	
TOT01		Invalidi civili al 100% e titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente	TOT.CIV	totale	tutti i farmaci	0	SI	Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.406/2001 per i medicinali pluriprescrivibili (3))
		Grandi invalidi per lavoro (dall'80% al 100%)	TOT.LAV	totale	tutti i farmaci			
		Invalidi per servizio (I <sup>a</sup> - V <sup>a</sup> cat.)	TOT.SER	totale	tutti i farmaci			
TOT02		Invalidi di guerra (titolari di pensione vitalizia)	TOT.EG03	totale	tutti i farmaci	0	NO	Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.406/2001 per i medicinali pluriprescrivibili (3))
		Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 206 del 3 agosto 2004)	998.ET02	totale	tutti i farmaci			
TOT03	31/12/2008	Titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione)	TOT.SOC	totale	tutti i farmaci	0	SI	Fino a 2 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.406/2001 per i medicinali pluriprescrivibili (3))
		Pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 22.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	TOT.RED o PAR.RED o PAT.CRO rilasciati entro il 30.09.2005	totale	tutti i farmaci			
TOT08		Titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione)	TOT.PEN	totale	tutti i farmaci	0	SI	Fino a 2 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.406/2001 per i medicinali pluriprescrivibili (3))
		Pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 29.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	TOT.029	totale	tutti i farmaci			
TOT04		Cittadini portatori di patologie neoplastiche	codice di patologia 049	totale	tutti i farmaci	0	SI	Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.406/2001 per i medicinali pluriprescrivibili (3))
		Pazienti con esenzione per patologia (valida ai fini delle prestazioni specialistiche per malattia rara, cronica o invalidante o ai sensi del DM 1.2.91 e successive modificazioni ed integrazioni) (1)	qualsiasi codice di patologia (4)	totale	farmaci correlati strettamente alla propria patologia			
		Cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Ritirati nella categoria prevista dalla legge 238/97 in materia di maternità.	codice di patologia 998.E876	totale	prelievi necessari per la cura delle patologie previste dalla legge n.210 del 1992 di cui alla DGR n.1079 del 16/07/2002			
		Donatori d'organo da vivente	codice di patologia 998.V859	totale	tutti i farmaci			